



Statuto dell'associazione

"Associazione Andrea Pardini – APS"

Articolo 1 — denominazione sede e durata

L'associazione avente denominazione "Associazione Andrea Pardini – APS", è un'associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e sue successive modifiche. L'associazione è stata costituita in data 28/10/2025. L'associazione ha durata a tempo indeterminato. L'associazione ha sede legale in Pisa Via Crispi n.35. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune non comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione. L'associazione potrà, inoltre, integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

Articolo 2 — scopo finalità ed attività

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. Scopo principale dell'associazione è promuovere la socialità, il mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità.

L'associazione è costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazioni di promozione sociale, al fine di svolgere attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione è costituita per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che si vanno di seguito a descrivere. In particolare, l'associazione si prefigge di accogliere e fornire supporto a tutti coloro che desiderano aiuto nel superare i loro traumi, tra cui a titolo esemplificativo una violenza, la perdita di un caro, un aborto, un incidente, o un qualunque altro disagio. Pertanto, l'associazione si avvarrà non solo dell'attività dei soci, ma anche dell'ausilio di operatori che possono rivestire qualunque tipo di ruolo professionale in quanto non è richiesta alcun tipo di specializzazione particolare per essere operatore. Essi non sono necessariamente affiliati all'associazione, in quanto si metteranno a disposizione in qualità di volontari. I loro rapporti saranno curati dai soci.

Almeno nella fase iniziale, il fine prioritario è promuovere un atteggiamento di accettazione del trauma subito per sostenere successivamente la persona nel riaprirsi alla vita e agli altri tramite l'espressione delle proprie attitudini e talenti.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l'associazione si avvale di un sito web realizzato appositamente, il quale servirà a mettere in contatto coloro che necessitano di aiuto e supporto con gli operatori. L'associazione svolgerà, inoltre, ogni altra attività che sia espressione delle finalità di utilità generale sopra individuate in collaborazione anche con altre associazioni.

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, sono scopi principali dell'associazione permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci e dei loro familiari, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità.

L'associazione si impegna ad agire per il contrasto di ogni forma di odio e per la pratica dei doveri di solidarietà. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande per i propri soci, quale momento ricreativo e di socialità strettamente complementare alle attività di interesse generale di cui ai precedenti paragrafi ed in maniera conforme alla disciplina di legge vigente in materia.

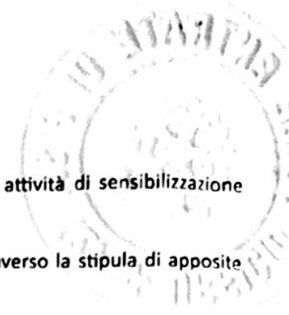
L'associazione potrà, inoltre, ai sensi cd agli effetti dell'art. 6 d. lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nella realizzazione delle suddette attività l'associazione potrà agire in collaborazione con altre associazioni aventi medesime finalità.

L'associazione potrà inoltre:

a) Svolgere attività culturali o ricreative compatibili con le finalità istituzionali;

- 
- b) Tenere i contatti e collaborare con altre associazioni che si occupano di finalità simili per coordinare con esse le attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- c) Dialogare con gli Enti locali, Enti pubblici, Parrocchie, etc., per il raggiungimento delle finalità statutarie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) Partecipare a bandi di assegnazione fondi da parte di Istituzioni pubbliche e/o private finalizzate al sostegno di specifici progetti;
- e) Svolgere ogni altra attività volta al perseguimento delle finalità associative.

Articolo 3 — Assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere aperto dell'associazione.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore.

Gli aspiranti soci che intendano essere ammessi come associati dovranno presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per le persone fisiche;
- b) l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per gli enti;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il Consiglio Direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione, assunta secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico che potrà essere stabilito o meno dal Consiglio Direttivo a sostegno economico dell'associazione; non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

Articolo 4 — Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

1. decesso;
2. scioglimento dell'associazione;
3. mancato pagamento della quota sociale, se questa è stata stabilita;
4. esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6;
5. recesso.

Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il socio è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato (se questa è stata stabilita). Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non vantano alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 5 - Diritti e doveri del socio



I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in Assemblea e partecipare al suo svolgimento.

I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo articolo 14.

Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale (se stabilita) almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in Assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, se stabilita, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della stessa. Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo.

Articolo 6 - Azione disciplinare

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrasto alle disposizioni e ai principi del presente statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 dello statuto ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Articolo 7 — Democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 8 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'associazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci che sia stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale (se stabilita) almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante la rappresentanza da parte di uno dei genitori.

L'Assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto a 1 voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione da farsi almeno dieci giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- eleggere i membri degli altri organismi sociali;
- approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

- approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti ad esso connessi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso facciano richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.

È espressamente previsto il principio del voto singolo.

Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.

Salvo quanto previsto dagli art. 9, l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'associazione per un periodo di almeno dieci giorni e successivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 9 - Modificazione dell'atto costitutivo e del regolamento e scioglimento dell'associazione

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto nonché per l'adozione della modifica del regolamento sociale. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta.

Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritti di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, d. lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia analoghe finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo all'atto di fondazione dell'Associazione resterà in carica per due anni e al termine del mandato saranno indette le elezioni come previsto dai commi successivi.

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'assemblea.

I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permane in carica tre anni. È composto da un minimo di quattro membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 c.c.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rivenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- eleggere al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi secondo quanto previsto dall'art. 13, d. lgs. 117/2017;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017;
- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificamente individuati;
- convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 11 — Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a due riunioni consecutive. È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio, mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

I consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte dell'interessato e purché sussistano requisiti previsti dallo statuto, dai soci risultati esclusi all'elezione del consiglio e secondo l'ordine dei voti ricevuti. Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto, in tal caso spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti, il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere

Il Presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, dirige l'attività del Consiglio Direttivo ed esegue le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

Il Vicepresidente è eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti. Sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti. Esegue gli atti predisposti dal Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea, cura la comunicazione con i Soci e con i terzi.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti. Redige i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione e li sottopone al Consiglio Direttivo.



Articolo 13 - organo di controllo e di revisione

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, sarà nominato organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30, d.lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di Corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il revisore legale dura in carica due esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 14 — Libri sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

Articolo 15 - Volontari e volontariato

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità/a, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentata anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari. L'associazione provvede ad istituire appositi registri ove iscrive i volontari dell'associazione.

Articolo 16 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

Articolo 17 - Risorse economiche a sostegno dell'associazione

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economico del patrimonio, ogni altra risorsa e ogni strumento di esercizio non destinati ad incrementare il patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. L'associazione potrà inoltre partecipare ad associazioni, enti e istituzioni la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi associativi d'interesse generale.

Articolo 18 — patrimonio e divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- eventuali eccedenze degli esercizi annuali;
- ogni altro tipo di entrata.

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 - Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del Consiglio Direttivo. Il bilancio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 117/2017, deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 20 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d.lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

- 7 LUG. 2026

Allegato alla

Registrato 419 SERIE III